

Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it**Tribunale di Patti – Sezione Lavoro****Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.**

RICORRENTE: Dott.ssa Stefania PERGOLIZZI, nata a Milazzo (ME), il 10.05.1985 ed ivi residente in via della Concordia n. 162, codice fiscale: PRG SFN 85E50 F206N, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGR MCH 79H66 G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del Ministro *pro-tempore*, 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore *pro tempore*, 3) **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

PREMESSA

La ricorrente è un'aspirante docente -- in possesso della **Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia delle Relazioni Educative**, conseguita il 25.03.2009, presso l'Università degli Studi di Messina (**Doc.1**), della **Laurea Magistrale in Scienze Cognitive e Psicologia LM 51**, conseguita il 07.07.2011 presso l'Università degli Studi di Messina (**Doc. 1a**), della **specializzazione su sostegno – scuola secondaria di secondo grado**, conseguita presso l'Ateneo Università degli Studi di Messina in data 13.07.2021 (**Doc.2**), nonché dei **24 crediti formativi (CFU)** relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche conseguiti presso l'Ateneo Università degli Studi di Messina (**Doc.3**) -- **munita di precedenza personale** (disabilità con connotazione di gravità), ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 (si allega verbale ASP di Messina rilasciato il 14.12.2004 **Doc.4**) e di un'**invalidità pari all'80%** (si allega verbale ASP di Messina – 2 Commissione di Milazzo del 16.10.2007 – **Doc.5**) e come tale **iscritta nelle liste speciali di collocamento per le categorie protette della legge 68/99**, con decorrenza dal 06.03.2008 n. 6585 (si allega attestato n. 19932 – **Doc.6**).



In virtù del titolo di specializzazione conseguito, la docente Pergolizzi --- collocata **nella 1 fascia delle GPS - ADSS alla posizione n. 322, con un punteggio pari a 56** (si allega graduatoria – **Doc.7** unitamente al decreto prot. n. 19024 del 26.08.2022 – **Doc. 7a**), in qualità di “riservista” (**beneficiaria della L. 68/99**) e titolare di un diritto di precedenza “personale” --- ha presentato, tramite istanze online (Polis), domanda di aggiornamento GPS valide per il biennio 2022-23, 2023-2024 (si allega istanza del 25.05.2022 prot. n. 7324039 - **Doc.8**) e successivamente domanda, in data 12.08.2022 prot. n. 8707513 “*informatizzazione nomine supplenze*” (**Doc.9**) relativamente ai seguenti insegnamenti:

GPS 1 fascia ADSS Sostegno scuola secondaria di II grado;

GPS 2 fascia A018 (Filosofia e Scienze Umane);

GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di II grado;

In detta domanda esprimeva le preferenze per le supplenze annuali e/o fino a termine delle attività didattiche e ciò faceva per tutte le sedi scolastiche facenti parte della Provincia di Messina **ad eccezioni per quelle ubicate nel Comune di Taormina e Mistretta e l'Istituto Superiore “Minutoli” di Messina.**

Con **decreto** emanato dall'USP di Messina in data **05.09.2022** prot. n. 19827 (**Doc.10**) veniva pubblicava il bollettino “*primo turno di nomine*” (relativo all'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino a termine delle attività didattiche, nonché la loro sede assegnata – **Doc. 11**), con il quale **nessun incarico veniva attribuito alla ricorrente (sebbene riservista e titolare di precedenza personale !!)** mentre venivano attribuite supplenze sulle stesse sedi scolastiche facenti parti del Comune di Milazzo scelte dalla ricorrente in domanda.

E' il caso di:

- a) Agnello Elena, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 100, assegnata all'I.T. T. Majorana di Milazzo (trattasi della prima scuola dall'istante scelta in domanda!);
- b) Mendolia Patrizia, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 133, assegnata all'I.T. T. Majorana di Milazzo (trattasi della prima scuola dall'istante scelta in domanda!);



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

- c) Bucolo Maria, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 2, assegnata all'I.T. T. Majorana di Milazzo (trattasi della prima scuola dall'istante scelta in domanda!);
- d) Donato Maria Concetta, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 73, assegnata all'I.T. T. Majorana di Milazzo (trattasi della prima scuola dall'istante scelta in domanda!);
- e) Belmonte Domenica Francesca, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 91, assegnata all'I.T. T. Majorana di Milazzo (trattasi della prima scuola dall'istante scelta in domanda!);
- f) Costa Chiara, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 94, assegnata all'I.T. T. Majorana di Milazzo (trattasi della prima scuola dall'istante scelta in domanda!);
- g) Bertè Laura, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 98, assegnata all'I.T. T. Majorana di Milazzo (trattasi della prima scuola dall'istante scelta in domanda!);
- h) Sacco Rosaria Tindara, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 103, assegnata all'I.T. T. Majorana di Milazzo (trattasi della prima scuola dall'istante scelta in domanda!);
- i) Panasiti Maria Antonia, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 109, assegnata all'I.T. T. Majorana di Milazzo (trattasi della prima scuola dall'istante scelta in domanda!);
- j) Bruno Concetta, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 53, assegnata all'I.I. S. "Renato Guttuso" (trattasi della terza scuola dall'istante scelta in domanda!);
- k) Italiano Valeria, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 78, assegnata all'I.I. S. "Renato Guttuso" (trattasi della terza scuola dall'istante scelta in domanda!);
- l) Mendolia Angela, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 82, assegnata all'I.I. S. "Renato Guttuso" (trattasi della terza scuola dall'istante scelta in domanda!);
- m) Sottile Rosa, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 116, assegnata all'I.I. S. "Renato Guttuso" (trattasi della terza scuola dall'istante scelta in domanda!);
- n) Bonomo Rosaria, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 122, assegnata all'I.I. S. "Renato Guttuso" (trattasi della terza scuola dall'istante scelta in domanda!);
- o) Giardinella Antonella, GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 53, assegnata all'I.I. S. "Renato Guttuso" (trattasi della terza scuola dall'istante scelta in domanda!);



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

p) Deodato Francesca GPS 1 fascia, collocata alla posizione n. 378, assegnata presso I.I.S. "Antonello" di Messina;

trattasi tutti di docente (di cui solo una collocata in posizione deteriore tale Sig.ra Deodato Francesca ed assegnata all'I.S "Antonello" di Messina) che sono stati assegnati presso l'Istituto Tecnico Majorana e l'Istituto "Renato Guttuso" di Milazzo, sedi quest'ultime indicate dall'istante in domanda e facente parte del proprio comune di residenza (Milazzo).

La Dott.ssa Pergolizzi, dopo aver presentato istanza di accesso atti del 06.09.2022 prot. n. 20149 (**Doc.12**), da informazioni assunte, veniva a conoscenza che la stessa era stata considerata rinunciataria dal sistema per non aver indicato in domanda alcune sedi scolastiche facenti parti del comune di Taormina, Mistretta e l'I.S. Minutoli di Messina.

Con successivo **decreto** del **27.09.2022** prot. n. 22550 (**Doc. 13**), l'Ufficio Provinciale di Messina provvedeva a pubblicare il c.d. "*secondo turno di nomina*" (**Doc.14**) (relativo sempre all'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o fino a termine delle attività didattiche, nonché la loro sede assegnata) con il quale – inaspettatamente - **assegnava alla Dott.ssa Pergolizzi una supplenza presso l'ITC "Capo D'Orlando" fino al termine delle attività didattiche e, nel contempo, assegnava altra supplenza alla docente Sig.ra Rugolo Mattea Caterina (GPS 1 Fascia alla posizione 284 con punti 60) presso l'I.I.S. "Guttuso" di Milazzo.**

La ricorrente tempestivamente presentava reclamo a firma del sottoscritto avvocato del 28.09.2022 prot. n. 22653 (**Doc.15**), con il quale chiedeva, in rettifica della supplenza ricevuta, l'immediata assegnazione di una supplenza presso l'Istituto I. "Majorana" e/o l'Istituto "Guttuso" facenti parte entrambi del Comune (di residenza) Milazzo e ciò tenuto conto della grave patologia congenita di cui la stessa è affetta "retinoblastoma bilaterale" in virtù della quale è stata riconosciuta dalla Commissione Medica di Messina sia portatrice di handicap personale (art. 3 comma 3 L. 104/92) che invalida nella misura del 80%.



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraigro@pec.giuffre.it

Trattasi di una patologia (che ha interessato entrambi gli occhi) per la quale, in data 25.10.2003 prot. n. 13595 (**Doc.16**) la stessa Commissione Medica di Messina ha dichiarato la Pergolizzi “*non idonea alla guida di tutte le categorie di veicoli*” e, pertanto, l’assegnazione della sede scolastica di Capo D’Orlando e precisamente quella di Naso rende difficoltoso e/o impossibile alla stessa il raggiungimento della propria sede lavorativa.

Dalla documentazione medica allegata, emerge chiaramente che la ricorrente – stante il grave deficit visivo “*visus spento OD, OS*” - non solo non può guidare, ma non è neppure materialmente in condizione di viaggiare giornalmente “da sola” con i mezzi di trasporto pubblici (treno e/o bus), essendo la stessa bisognosa di assistenza nei movimenti / spostamenti quotidiani (salire e scendere dal treno e/o bus).

Ma vi è più.

La docente non è in condizioni neppure di trasferirsi a Naso atteso che anche la propria figlia minore, Aurora Mancuso (di appena 6 anni ed iscritta alla prima classe della scuola primaria) è portatrice di handicap, ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/92.

Purtroppo, la minore disabile ha contratto, per familiarità, la stessa patologia della mamma c.d. “*retinoblastoma CHT trattamento in stretto follow up oncologico e neurologico*” (si allega verbale INPS **Doc.17**) per la quale la stessa Commissione l’ha riconosciuta “*invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) – indennità di accompagnamento*” – **Doc. 18**).

Periodicamente, la piccola Aurora è seguita dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ove in data 26.03.2020 è stata anche sottoposta ad intervento chirurgico di “*asportazione di lesione della regione della pineale per via sottotentoriale sovracerebellare*” (si allega relazione rilasciata il 27.09.2022 **Doc.19**).

Sul punto, si richiama la nota del 07.09.2022 prot. n. 15267 (**Doc.20**), con la quale il MIUR – USR per la Puglia, in riscontro ai reclami pervenuti relativi all’oggetto del presente giudizio, ha specificato che qualora: “**il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non**



solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera poziore rispetto agli altri candidati.

Parte ricorrente richiama, altresì, la **nota ministeriale n. 29597 del 29.07.2022** denominata “*anno scolastico 2022-2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA – Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022*”, che, nel dare indicazioni in merito alle supplenze per l’a.s. 2022-23, riconosce “**priorità nelle scelte delle sedi**” per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92.

Ed ancora, il punto 1 della suindicata nota Ministeriale denominato “*conferimento di contratti a tempo determinato*” statuisce quanto segue:

*“La mancata presentazione dell’istanza comporta la **rinuncia alla partecipazione alla procedura.***

*La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale **rinuncia per le sedi non espresse.***

*La **rinuncia all’incarico** preclude il rifacimento delle operazioni.*

In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente”

Alla luce delle patologie sopra menzionate e riconosciute delle competenti Commissioni, è evidente che la Dott.ssa Pergolizzi – essendo una docente **riservista e titolare di un diritto di precedenza personale** – vanta un **diritto assoluto di precedenza e, pertanto, ha diritto di scegliere / ricevere (nomina) in maniera poziore rispetto ad altri candidati.**

Ne deriva che l’amministrazione scolastica ha operato in maniera illegittima ed in contrasto con la normativa vigente (che tende a tutelare una persona portatrice di handicap alla quale l’ordinamento giuridico ha assegnato una posizione particolarmente protetta): la stessa ha:

- Dapprima, in data 05.09.2022 (I turno di nomina), considerato implicitamente ed erroneamente rinunciataria la ricorrente e, quindi, negato l’assegnazione di incarichi presso



l'I.T. Majorana di Milazzo e/o l'Istituto Renato Guttuso di Milazzo facenti parte del comune di residenza e ciò nonostante la riserva e precedenza di legge;

- Successivamente, in data 27.09.2022 (II turno di nomina) “ripescato” dal sistema la Dott.ssa Pergolizzi assegnando alla stessa un incarico presso il plesso di Naso facente parte dell'Istituto di Capo d'Orlando;
- Con lo stesso bollettino (II turno di nomina) ha continuato ad assegnare la sede dell'I.I. S. “R. Guttuso” di Milazzo” con altro incarico conferito alla docente Rugolo Mattea Caterina.

In ordine al *fumus boni iuris*, si richiama la recentissima ordinanza n. cronol. 14770/2022 del 24/06/2022 RG n. 2614/2022 -1 Giudice Dott.ssa Bonanzinga (Doc.21) ed l'ordinanza del 29.04.2022, Dott.ssa G. Bellino nel procedimento R.G. n. 129/2022 -1 (Doc.22) emesse entrambe dal Tribunale di Messina in casi analoghi patrocinati sempre dal sottoscritto procuratore.

Nello specifico, il Giudice, per la risoluzione della questione, ha richiamato il D.M. 242 del 30.07.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha previsto per l'a.s. 2021/2022 una procedura straordinaria di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata e affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse in domanda.

Nello specifico *“nel disciplinare le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, l'art. 4, comma 8, di tale decreto ha stabilito che “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”;*



Orbene nel caso di specie, delle tre ipotesi elencate, sembra configurabile solo una rinuncia alle sedi non espresse, la quale tuttavia è stata erroneamente assimilata dall'amministrazione, quanto alle conseguenze, ad una rinuncia all'incarico, in contrasto con il chiaro disposto normativo.

Invero, la ricorrente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4, manifestando il proprio interesse a partecipare alle nomine per il corrente a.s., e quindi non può considerarsi "rinunciataria" rispetto ad essa; ella, inoltre, non ha ricevuto alcuna proposta di supplenza per una delle sedi indicate in domanda, sicchè a monte non può ritenersi che abbia rinunciato ad alcun incarico; ha invece espresso la disponibilità ad accettare supplenze solo in alcune delle sedi ricomprese nell'ambito territoriale dell'U.S.P. di Messina.

Anzitutto, l'art. 4 del D.M., comma 3, lett. c), consente all'aspirante di esprimere nella domanda delle preferenze rispetto a tutte le sedi disponibili, sicchè sarebbe irragionevole se penalizzasse poi con l'esclusione dalle nomine chi si avvale di tale possibilità; inoltre, al comma 8, distingue tre distinte ipotesi di rinuncia, trattandole in periodi separati, e solo nell'ultimo, relativo alla rinuncia all'incarico, precisa che essa preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto (nulla dicendo sulle altre sedi non espresse, proprio perché la rinuncia all'incarico non riguarda l'ipotesi della mancata indicazione di sedi in domanda), stabilendo invece che la mancata indicazione di talune sedi va qualificata ("è intesa") come una rinuncia per le sedi non espresse, quindi non assimilabile nè ad una rinuncia all'incarico, né ad una rinuncia alla procedura (ubi voluit, dixit); al comma 9, con previsione di portata generale, dispone che la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, ipotesi ultima che si può verificare anche per effetto della mancata indicazione di alcune sedi disponibili, consente la partecipazione alle successive procedure.

Del resto, la stessa circolare del M.I. prot. n. 25089 del 6 agosto 2021 richiamata dal convenuto (e reperibile su internet), nel fornire agli uffici scolastici regionali istruzioni e indicazioni operative in materia, precisa che "La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 60/2020, alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del DM 30.7.2021, n. 242.", così come previsto da tale decreto. Inoltre l'art. 2, comma 4, dell'O.M. in questione prevede appunto che " ... si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario ...";

Ne deriva che secondo il codesto Tribunale *"L'interpretazione sfavorevole seguita dall'Ufficio Scolastico non appare quindi legittima, in quanto contrastante con la lettera e con la ratio dell'art. 4 del D.M. 242/2021 e con la suindicata circolare interpretativa interna."*

Detto orientamento risulta confermato anche dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 12.04.2022 R.G. n. 2258/2022-1 (Doc.23) ed, infine, dal Tribunale di Latina Sezione Lavoro Giudice Dott. Costume nel procedimento R.G. n. 2756/2021 (Doc.24).

Sul punto, secondo il Tribunale di Latina *"L'assegnazione degli incarichi, infatti, è stata per quest'anno completamente informatizzata (nella evidente prospettiva di ridurre, in vista*



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraigro@pec.giuffre.it

dell'emergenza sanitaria in corso, le occasioni di assembramento notoriamente connesse alle tradizionali convocazioni 'in presenza') ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.”

Giova richiamare il comma ottavo dell'art. 4 del suindicato D.M. 242/2021 denominato “Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato” secondo cui: “La mancata presentazione dell'istanza comporta la **rinuncia alla partecipazione alla procedura**.

*La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale **rinuncia per le sedi non espresse**.*

*La **rinuncia all'incarico** preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.*

In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente”

Sempre secondo il Giudice del Tribunale di Latina, la semplice lettura della disposizione consente di distinguere tre diverse fattispecie che, in una prospettiva di semplificazione esegetica, potremmo indicare come (i) **rinuncia alla procedura**, (ii) **rinuncia all'incarico** e (iii) **rinuncia alla sede**.

La prima, ossia la (i) **rinuncia alla procedura**, è quella contemplata dal primo periodo del comma appena richiamato.

Il docente che, pure essendo iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, avesse omesso di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 242/2021, dovrebbe considerarsi ‘rinunciatario’ rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2021/2022 e non potrebbe ovviamente mai rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell'anno.

La rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno omissivo del candidato e determina una estromissione *ab origine* dalla procedura.

Il terzo periodo del medesimo comma ottavo regola, invece, la differente figura della (ii) **rinuncia all'incarico**.



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

Essa consegue, infatti, ad un contegno attivo del docente il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, ‘ci ripensa’ e, per un motivo o per un altro, si determina a non assumere l’incarico assegnatogli dall’algoritmo.

Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative: il docente rinunciatario dell’incarico verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

V’è però una clausola di salvezza, prevista dal quarto periodo del comma in esame: se la rinuncia all’incarico perviene entro un termine previsto dall’Ufficio territorialmente competente, il docente rinunciatario potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina.

La ratio della disposizione è agevolmente intuibile: la rinuncia all’incarico su sede indicata tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell’intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata.

Il sistema consegnato dal Ministero, però, riconosce comunque al docente una facoltà di ripensamento, a condizione che tale ripensamento intervenga in tempi rapidi, consentendo all’ufficio competente di minimizzare le predette ripercussioni negative.

Sostanzialmente, la **rinuncia all’incarico** consegue ad una riponderazione del candidato e, se intempestiva, comporta l’estromissione sopravvenuta dalla intera procedura straordinaria di conferimento delle supplenze da GPS.

Alla questione è quella relativa alla c.d. (iii) **rinuncia alla sede**, cui si riferisce il secondo periodo sempre del suindicato comma 8.

Qui il **docente ha tempestivamente presentato l’istanza telematica** ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ed ha, quindi, un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti **ma si è reso disponibile ad assumere l’incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell’USP competente e non in altre.**



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraigro@pec.giuffre.it

Il quesito che si pone il Tribunale di Latina è il seguente: “*se al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione del docente Tizio, il sistema informatico verificasse che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che Tizio non ha espresso in domanda, rinunciandovi ab origine, quali sarebbero le conseguenze?*”

“*L’Amministrazione scolastica, interpretando liberamente la circolare dell’USR Lazio n. 44197 dell’11.11.2021 (non versata in atti), sostiene che Tizio (nel caso di specie, l’odierna parte ricorrente) dovrebbe essere considerato ‘rinunciatario’ e che a lui dovrebbe applicarsi la sanzione di cui all’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, ossia l’estromissione sopravvenuta dalla intera procedura.*

Sicchè -ecco la conclusione cui perviene la parte resistente- la pretermissione della istante dal turno di nomina del 23.09.2021 dovrebbe ritenersi pienamente legittima”.

Il Tribunale di Latina accogliendo il ricorso cautelare dell’aspirante docente ha affermato quanto segue: “**L’assunto, come anticipato, non appare condivisibile poiché** (a prescindere dall’erroneo richiamo all’art. 14 dell’O.M. 60/20, comunque non applicabile alla procedura straordinaria per cui è causa per le ragioni già esplicitate) **finisce per disapplicare il comma 8** su cui ci si è intrattenuti, confondendo le distinte figure ivi delineate ed applicando alla fattispecie della (iii) **rinuncia alla sede** le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della (ii) **rinuncia all’incarico**. “

Ed ancora “*Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all’incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico in realtà non le è mai stato assegnato.*

*Volendo recuperare tralasciate categorie della dommatica civilistica per rendere più nitida la distinzione tra **rinuncia alla sede** e **rinuncia all’incarico** si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera a propria forma di ‘rinuncia’ in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove invece quella che abbiamo definito “**rinuncia alla sede**” andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del ‘rifiuto’, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante”.*



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

In definitiva, secondo il Giudice di Latina *“la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente ‘rifiutato’ di partecipare alla procedura per quelle sedi (nella specie, gli istituti ubicati nel comune di Aprilia) ma non ha ‘rinunciato’ ad alcun incarico o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento.*

Ne consegue che la sua estromissione dall’intera procedura straordinaria di assegnazione delle supplenze per l’A.S. 2021/2022 deve ritenersi illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio del comma 8 dell’art. 4 del D.M. 242/2017”.

In conclusione “.... per la fattispecie qui in rilievo della **rinuncia alla sede**, avrebbe dovuto trovare piena applicazione il successivo comma 9, ai sensi del quale “la mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste **consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato** di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.”.

In ordine al **fumus boni iuris**, parte ricorrente richiama i motivi di diritto sopra esposti che meritano accoglimento.

Sotto il profilo del **periculum in mora** -- tenuto conto che la Dott.ssa Pergolizzi chiede giudizialmente l’attribuzione di un incarico annuale o fine al termine delle attività didattiche su sostegno per la scuola secondaria di II grado, presso un’istituzione scolastica facente parte del Comune di Milazzo e precisamente presso l’I.I.S. “Majorana” e/o Istituto Superiore “Guttuso” di Milazzo, sui posti disponibili per il “primo” e/o “secondo” turno di nomina -- è evidente che la stessa ha interesse ad un provvedimento cautelare.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per non solo per la ricorrente / disabile, ma anche per



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

la propria figlia di appena 6 anni anch'essa disabile, attesi i tempi del giudizio ordinario (!!!), fermo restando la finalità della norma, che tende a tutelare una persona portatrice di handicap alla quale l'ordinamento giuridico ha assegnato una posizione particolarmente protetta.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione potrebbe creare alla ricorrente ed alla propria figlia (entrambe disabili !!) che si vedrebbero private della necessaria e quotidiana assistenza/cura di cui hanno sempre goduto e di cui hanno diritto e necessità. Si fa presente, inoltre, che il padre Simone Mancuso è socio / lavoratore della Mancuso Antonio S.r.l. (**Doc.25**) e si occupa della fornitura e assistenza elettrodomestici nella Provincia di Messina e, quindi, non può sostituire la moglie, qui ricorrente, nella cura genitoriale della piccola Aurora.

Sotto tale profilo, tenuto conto, che il portatore di handicap è un soggetto meritevole di assoluta tutela da parte dell'ordinamento giuridico, nel caso in questione, la piccola Aurora ha il diritto di avere accanto la propria madre e ciò ai fini di una sana ed equilibrata crescita/sviluppo, con la conseguenza che il trasferimento madre presso la sede lavorativa di Naso priverebbe la bambina di detta figura, con conseguente irreparabile danno insuscettibile di risarcimento per equivalente (lesione di diritti e/o beni essenziali della vita, quali il diritto alla salute, all'assistenza del disabile ed all'integrità della famiglia).

La docente che vive con la propria famiglia a Milazzo - pur di non perdere il diritto a lavorare – per raggiungere la sede di lavoro (Naso - situata tra i monti Nebrodi a circa 500 mt dall'altezza del mare) sarà costretta a viaggiare giornalmente facendosi accompagnare da un familiare e/o taxi percorrendo, dapprima l'autostrada A20 e poi le vari strade provinciali.

Ciò comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura "irreparabile", la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

In definitiva la docente – stante le gravi patologie sopra documentate - deve essere messa in condizione di espletare la propria attività lavorativa presso sedi ubicate nel comune di residenza Milazzo.



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Patti in funzione del Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **In via cautelare**, accertato il *fumus boni juris* riguardo il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato su sostegno, per la scuola secondaria di secondo grado, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica facente parte del Comune di Milazzo e precisamente presso l'Istituto Tecnico Majorana e l'Istituto "Renato Guttuso" di Milazzo, indicate in domanda, sui posti disponibili per il "primo" turno di nomina del 05.09.2022 e/o "secondo" turno di nomina del 27.09.2022 con individuazione dalle GPS di I fascia per la Scuola secondaria di II grado – posto sostegno e conseguente maturazione del relativo intero punteggio, nonché il *periculum in mora*, ordinare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, di attribuire alla parte ricorrente un incarico a tempo determinato su sostegno, per la scuola secondaria di secondo grado, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un'istituzione scolastica facente parte del Comune di Milazzo e precisamente presso l'Istituto Tecnico Majorana e l'Istituto "Renato Guttuso" di Milazzo, indicata in domanda, sui posti disponibili per il "primo" turno di nomina del 05.09.2022 e/o "secondo" turno di nomina del 27.09.2022 con individuazione dalle GPS di I fascia per la Scuola secondaria di II grado - posto sostegno e conseguente maturazione del relativo intero punteggio.
- 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 26.



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc. 26**).

Pace del Mela, lì 01 ottobre 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

